

# ATC CN5 "CORTEMILIA"

## Regolamento per la caccia di selezione alla specie CINGHIALE in forma singola

DGR n. 9-6595 del 13.3.23

### Stagione venatoria 2023/24

#### Art. 1 PRINCIPI E FINALITA'

Preso atto di quanto disposto dall'art 18 punto 2 della Legge 157/92 e s.m.i, dalla L.R 5/2018 e dall'allegato A della DGR 9-6595 del 13.3-2023 (... gli ATC devono porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il massimo prelievo di cinghiali ...), il presente disciplinare regola la caccia di selezione alla specie "CINGHIALE" in forma singola;

#### Art. 2 REQUISITI

Per essere ammessi alla caccia di selezione alla specie cinghiale, i cacciatori, oltre a possedere i normali requisiti di legge, dovranno essere in possesso di specifica abilitazione alla caccia di selezione, e s.m.i e dell'attestato di frequenza al corso PSA. I richiedenti dovranno altresì dichiarare di accettare e rispettare il presente regolamento in ogni sua forma e le disposizioni in materia sanitaria previste dalle vigenti normative.

#### Art. 3 UNITÀ DI GESTIONE

Per la stagione venatoria 2023/24 ogni socio potrà esercitare l'attività di selezione su tutto il territorio dell'ATC CN5 nelle giornate di giovedì sabato e domenica, tenendo conto delle indicazioni relative alla biosicurezza e rispettando scrupolosamente le modalità previste per l'attività venatoria al cinghiale nei comuni di restrizione 1 (per i comuni vedi allegato 1 )

#### Art. 4 AMMISSIONE AI PIANI DI PRELIEVO

I cacciatori abilitati che intendono partecipare alla caccia di selezione al cinghiale nell'ATC CN5 dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Il cacciatore che intenda svolgere la caccia di selezione al cinghiale in forma singola deve inoltrare domanda su specifico modulo all'ufficio dell'ATC allegando: ricevuta di versamento della quota di partecipazione di € 50 (cinquanta) attestato di frequenza al corso P.S.A. e attestato per la caccia di selezione alla specie cinghiale. La domanda può essere presentata anche a periodo di caccia già iniziato.
2. Le assegnazioni avverranno fino al raggiungimento del numero massimo dei capi previsti dal piano di prelievo. In caso di richieste eccedenti il numero di autorizzazioni disponibili, sarà data priorità al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere autorizzato all'esercizio venatorio alla caccia al cinghiale nel corso della passata stagione venatoria;
  - b) essere residente nell'ATC CN5;
  - c) essere socio effettivo dell'ATC CN5;
  - d) essere ammesso in qualità di socio temporaneo nell'ATC CN5
  - e) in caso di eventuali situazioni di parità di requisiti l'ATC assegnerà le autorizzazioni mediante sorteggio.
3. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dall'ATC ed è costituita da:
  - a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, il periodo e le giornate di caccia consentite;
  - b) contrassegni inamovibili (fascetta in plastica) da applicare al capo prelevato subito dopo l'abbattimento;
  - c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia;
4. Ogni cacciatore dovrà versare una quota di partecipazione onnicomprensiva dei servizi tecnici riguardanti la selezione in tutte le sue forme, pari a **€ 50,00 (cinquanta)**. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato la quota di partecipazione versata non sarà restituita.

#### Art. 5 PRELIEVO: MODALITÀ OPERATIVE

1. I cacciatori dovranno indicare preventivamente la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale anche negli spazi posti sulla parte retrostante della scheda autorizzativa, e devono provvedere ad imbucare nelle

- cassette predisposte dall'ATC CN5, prima dell'uscita di caccia o nel corso della giornata precedente, l'apposito "tagliando di uscita venatoria" debitamente compilato in ogni sua parte.
2. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola con i mezzi consentiti dalle attuali disposizioni di legge.
  3. Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, è obbligatorio indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
  4. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'ATC e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva.
  5. Ad abbattimento avvenuto il cacciatore deve immediatamente contrassegnare il capo con la fascetta autorizzativa e portarlo al centro di controllo.
  6. L'abbattitore dovrà attenersi alle vigenti norme regionali in materia di sicurezza sanitaria.
  7. In assenza di contrassegno applicato al capo abbattuto, il possessore del cinghiale sarà perseguito a termini di legge.
  8. Le cassette sono ubicate nelle seguenti località:

comune	indirizzo
Castelletto Uzzone	Via Provinciale n. 11 (presso Municipio)
Clavesana	Loc. Surie presso piazzetta antistante la chiesa
Cortemilia	Presso cancellata caserma Corpo Forestale dello Stato in C.so Einaudi 141 (parte laterale della cancellata)
Cossano Belbo	Piazza Balbo (presso peso pubblico)
Feisoglio	Piazza Marconi (cancellata presso fermata autobus)
Gorzegno	Piazza della chiesa n.3 sede ATC
Monesiglio	P.zza XX Settembre n.1 (presso peso pubblico)
Paroldo/Torresina	Loc. Pedaggera (presso incrocio con strada del Forte)
Sale delle Langhe	Presso BAR "TI BAR"
Saliceto	P.zza Carlo Giusta n.2 (presso Municipio)

9. Le assegnazioni sono valide solo per il rispettivo periodo di caccia indicato sulla cartolina autorizzativa. Il materiale non utilizzato dovrà essere restituito presso il centro di controllo entro l'ultimo giorno del periodo di caccia riportato sulla cartolina

## **Art. 6 GIORNATE DI CACCIA**

Le giornate consentite per il prelievo selettivo del cinghiale sono: giovedì, sabato e domenica 2023, ad eccezione di domenica 3 e domenica 10 settembre 2023, sostituite con lunedì 4 e lunedì 11 settembre 2023  
E' previsto un periodo unico che va dal 30 APRILE 2023 al 14 MARZO 2024

## **Art. 7 ORARIO**

La caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto ed è definita secondo i seguenti orari medi mensili -arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 16 marzo al 25 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 26 marzo al 31 marzo dalle ore 6,00 alle 19,00;
- dal 1° al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;

- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 28 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

#### **Art. 8 MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

In deroga alla DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come integrata con la DGR n. 17-5754 del 6 maggio 2013 che ha approvato le “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, l’esercizio dell’attività venatoria di selezione nei confronti del cinghiale è consentito con l’utilizzo delle armi sotto riportate:

- fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:
  - . a caricamento singolo manuale;
  - . a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a quattro cartucce.
- Arco con potenza minima di 60 libbre.

Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall’articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite anche gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

#### **Art. 9 CENTRO DI CONTROLLO**

L’ ATC CN5 ha istituito un centro di controllo per la valutazione biometrico-sanitaria dei cinghiali abbattuti. I cacciatori sono tenuti a contattare il tecnico incaricato ad effettuare il rilievo:

- A. **GORZEGNO (CN)** – Verranno date indicazioni in merito al momento della consegna della documentazione autorizzativa
- B. **E alla verifica del Comitato di Gestione la predisposizione di un eventuale altro centro di controllo nel cebano, appena si avranno notizie in merito sarà prontamente comunicato via email e sul sito ATC CN5**

Il cacciatore che ha effettuato il prelievo è tenuto a presentare il capo con contrassegno inamovibile nella stessa giornata di abbattimento, accompagnato dalla scheda autorizzativa debitamente compilata.

Al Centro di Controllo verrà compilata, a cura del Tecnico incaricato, la di rilevamento dati, copia della quale sarà consegnata al cacciatore per attestare la legalità del possesso dell’animale. Il cacciatore dovrà provvedere al prelievo e consegna di diaframma o lingua di almeno 100gr. per l’esame trichinoscopico e alla compilazione di debito modulo con N° fascetta, dati cacciatore e N° di telefono al fine di essere contattato eventualmente dall’ASL.

La parte terminale del contrassegno verrà trattenuta dall’ATC e unita mediante pinzatura al modulo compilato dal tecnico. Le assegnazioni sono valide solo per il rispettivo periodo di caccia indicato sulla cartolina autorizzativa e tutti i cacciatori che non hanno effettuato l’abbattimento devono restituire il materiale autorizzativo presso il centro di controllo entro l’ultimo giorno del periodo di caccia autorizzato; in caso di mancata restituzione verranno applicate le vigenti disposizioni.

#### **Art. 10 CACCIATORI TEMPORANEI**

Ai sensi dell’art 8 della L.R. 10/2011 e della DGR 21-2512 del 3/8/2011 e s.m.i. l’ATC CN5 si avvale della possibilità di ammettere alla caccia di selezione agli ungulati anche i cacciatori definiti "Temporanei" in base all’ art. 12 comma 5 legge 157/92, in deroga al concetto di residenza anagrafica, opzione di caccia, abilitazione per Zona Alpi, i cacciatori "Temporanei" sono soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento in aggiunta ai seguenti commi:

1. la precedenza e la priorità nell’accesso ai piani è sempre e comunque riservata ai cacciatori soci
2. nel caso di disponibilità di capi non richiesti dai cacciatori soci, questi potranno essere assegnati ai cacciatori temporanei in base ai criteri di priorità meritocratica di cui all’art. 4. Verranno dunque stilate due distinte graduatorie, una relativa ai cacciatori soci e una relativa ai cacciatori temporanei a cui si farà riferimento per l’assegnazione dei capi.
3. nella domanda di ammissione il cacciatore deve dichiarare di conoscere le norme regionali in materia di caccia di selezione e il presente regolamento, e di possedere i requisiti stabiliti dalla legge per poter esercitare l’attività

(regolarità con porto d'armi, assicurazione, tesserino della propria Regione di appartenenza, attestato di abilitazione per la caccia di selezione alla specie richiesta, ecc.)

4. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno incomplete o mancanti degli allegati richiesti. I moduli per le domande sono allegati al presente regolamento.

5. L'autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto o prelazione a successive ammissioni all'ATC o a future autorizzazioni "temporanee" che potranno essere nuovamente rilasciate ogni anno in funzione della disponibilità di capi e della regolamentazione adottata dall'ATC CN5

6. Le quote di partecipazione economica per il cacciatore temporaneo sono stabilite in un importo fisso pari a € 200,00 per accedere al prelievo per l'intera stagione venatoria (la stessa verrà considerata valida anche per l'accesso alla caccia al capriolo o daino)

7. Il cacciatore temporaneo può praticare l'attività venatoria soltanto se accompagnato da altro cacciatore socio dell'ATC CN5 che deve possedere i requisiti previsti per legge e deve essere iscritto, nello specifico registro degli accompagnatori. Il cacciatore temporaneo può indicare direttamente il proprio accompagnatore sul modulo di domanda oppure l'ATC CN5 cercherà uno disponibile in entrambi i casi il cacciatore dovrà accordarsi direttamente con l'accompagnatore per eventuale rimborso spese. Nel caso l'accompagnatore fosse individuato nel personale dipendente dell'ATC CN5 il costo del servizio dovrà essere corrisposto all'ATC CN5 nella misura di € 50,00 giornalieri per ciascun cacciatore accompagnato + € 50,00 giornalieri complessivi nel caso di utilizzo dell'automezzo dell'ATC.

8. Ogni eventuale infrazione alla normativa vigente commessa dal cacciatore temporaneo, compreso l'eventuale abbattimento di capo non conforme all'assegnazione, è interamente a carico del cacciatore stesso.

9. Il cacciatore temporaneo che dovesse venire sorpreso nell'esercizio venatorio senza la presenza del rispettivo accompagnatore incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dalla legge

10. L'ATC CN5 declina ogni qualsiasi responsabilità civile e penale connessa all'esercizio venatorio e all'attività di accompagnamento da parte dei propri cacciatori soci.

#### **Art. 11 MISURE DI BIOSICUREZZA PER L'ATTIVITA' VENATORIA NEI COMUNI NON IN RESTRIZIONE**

Il selescacciatore assicura:

1. la distruzione di tutti i sottoprodotti derivanti dai capi abbattuti mediante interrimento in loco o raccolta in luoghi o contenitori specifici.
2. la disinfezione del mezzo o di parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto o con il sangue;
3. la disinfezione delle attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
4. il lavaggio e la disinfezione delle calzature utilizzate: queste ultime dovranno essere ad uso esclusivo dell'attività di controllo e dovranno essere sostituite con altre pulite prima di lasciare la zona di battuta;
5. lavaggio e disinfezione delle apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli ecc.).

#### **Art. 11 BIS MISURE DI BIOSICUREZZA PER L'ATTIVITA' VENATORIA NEI COMUNI IN RESTRIZIONE 1 (per i comuni vedi allegato, che sarà debitamente aggiornato anche con le nuove direttive della sanità )**

In collaborazione con il servizio veterinario locale ASL CN2 e' stata predisposta a Gorzegno nella piazza antistante il comune (macello ex Pollo Piazza) una struttura refrigerata idonea ad accogliere i cinghiali abbattuti, ed i relativi visceri, nei comuni di restrizione 1

Il servizio è attivo a chiamata, dal giovedì alla domenica compresi.

Si procede brevemente ad indicare le modalità di conferimento al centro:

- non appena il capo viene abbattuto si deve avvisare la guardia venatoria Sig. Riverditi Fabrizio al numero 3464732635 che provvederà ad avvisare il servizio veterinario. Il controllo avverrà indicativamente dalle 07:00 alle 08:00; in caso di abbattimento pomeridiano-serale si cercherà un accordo sulle tempistiche del controllo);
- il capo deve essere eviscerato in modo da evitare la dispersione dei liquidi ed eventuale materiale organico sul terreno. La carcassa deve essere trasportata all'interno di un contenitore a tenuta stagna e i visceri vanno depositi in un contenitore separato per la consegna al luogo sopra indicato;
- si dovrà procedere prima di salire sull'automezzo alla minuziosa disinfezione con prodotti attivi nei confronti del virus psA ( quali ad es. Virkon, Virocid, o sostanze equivalenti) del luogo di eviscerazione, gomme dell'automezzo e coltelli e abbigliamento ecc. come previsto dalle misure di biosicurezza;
- il prelievo della milza per l'analisi della PSA e del diaframma per l'analisi della trichina avverrà a cura dei veterinari ASL CN2;
- il capo ed i visceri dovranno restare tassativamente all'interno della cella di refrigerazione dell'ASL (EX POLLO PIAZZA GORZEGNO) fin alla comunicazione degli esiti da parte dell'ASL;
- il cinghiale verrà sottoposto alle misurazioni biometriche contemporaneamente ai prelievi sanitari.

#### **Art. 12 CELLA FRIGORIFERA**

L'ATC CN5 mette a disposizione una cella frigorifera (Gorzegno) per una capienza massima di 6 capi, utilizzabile solo da coloro che abbattano i capi in territorio NON in restrizione 1 e solo nel periodo in cui non è in atto la caccia al capriolo e daino

#### **Art. 13 PUBBLICITÀ AGLI ATTI**

L'ATC CN5 mediante il proprio sito internet all'indirizzo <http://www.ATCCN5.it/> da pubblicità ai seguenti atti: 1) piani di abbattimento autorizzati , 2) ubicazione delle cassette 3) sede ed orario del centro di controllo, 4) comunicazione dell'eventuale chiusura della caccia, 5) Regolamento per la caccia di selezione alla specie CINGHIALE in forma singola 6) comunicazioni in merito ad ogni eventuale variazione, 7) modulistica

#### **Art. 14 VIGILANZA**

La vigilanza alle norme contenute nel presente regolamento è affidata agli organi di cui all'art. 27 della Legge 157/92 e della L.R. 5/2018 e s.m.i

#### **Art. 15 SANZIONI**

Per le violazioni delle disposizioni riportate nel presente disciplinare si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Gorzegno, 7 aprile 2023

Approvato dal Comitato di Gestione dell'ATC CN5 nella seduta del 6 aprile 2023 con delibera N°18

**IN CASO DI VARIAZIONI O COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LA PSA  
VERRETE TEMPESTIVAMENTE AVVISATI**